



**Procedura negoziata mediante rdo sul MEPA per la fornitura di n. 1 sistema storage HP
3PAR 8200 – smart CIG. Z252004AB0**

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Art. 1. - Oggetto della fornitura

Oggetto dell'appalto è la fornitura di n.1 storage HP 3PAR 8200 con i relativi servizi di installazione, configurazione e manutenzione triennale occorrente per l'aggiornamento tecnologico della SAN dell'IRCCS CROB.

Il dettaglio della fornitura è il seguente:

Quantità	Riferimento		Descrizione
1	K2Q36B		HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base
24	K2P93B		HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 10K SFF HDD
24	K2P93B	0D1	Factory integrated
1	HA114A1		HP Installation and Startup Service
1	HA114A1	5XU	HPE Startup 3PAR 8200 2N Fld Int Bas SVC
1	L7E69AAE		HPE 3PAR 8200 All-inc Multi-sys SW E-LTU
1	L7F20AAE		HPE 3PAR All-in S-sys SW Current E-Media
1	L7F22AAE		HPE 3PAR All-in M-sys SW Current E-Media
1	H1K92A3		HPE 3Y Proactive Care 24x7 Service
1	H1K92A3	W3G	HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Base Support
2	H1K92A3	WSF	HPE 3PAR Internal Entitlement Supp
24	H1K92A3	X82	HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 10K SFF HDD Supp
1	H1K92A3	X8S	HPE 3PAR 8200 Multi-system SW Supp
4	QK734A		HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl
1	HA124A1		HP Technical Installation Startup SVC
1	HA124A1	56W	HPE Startup 3PAR 8K All Inc Sngl Sys SVC
1	HA124A1	56X	HPE Startup 3PAR 8K Mlt Sys PM PP RC SVC

Art. 1.1 - Consegna ed installazione delle apparecchiature. Termini di consegna.

Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi remunerate e comprese nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso.

Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano (IV Piano), posa in opera, ritiro di tutti gli imballi, installazione, verifiche tecniche post installazione, comprensive delle verifiche elettriche, collaudo, messa in funzione, avviamento attività dell'apparecchiatura fornita, adeguata istruzione degli operatori tecnici destinati ad utilizzare l'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

Lo storage dovrà essere consegnato a cura e spese dell'aggiudicatario presso l'Istituto, sito in Rionero in Vulture, nei locali della Sala Server posizionata al IV Piano.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature, nonché l'istruzione del personale utilizzatore, entro il termine indicato nella propria offerta e, in ogni caso, entro e non oltre trenta (30) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento dell'ordine di esecuzione della fornitura. Alla scadenza del termine sopra indicato l'apparecchiatura dovrà essere installata e funzionante e regola d'arte nei locali indicati dall'Amministrazione.

All'atto della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da un incaricato dell'aggiudicatario e da un incaricato di questa Amministrazione, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati relativi alla apparecchiature ed ai dispositivi consegnati (descrizione, codice prodotto fornitore ecc.), nonché tutti i dati necessari ad individuare l'oggetto ed il titolo della fornitura e, segnatamente, il numero di protocollo, la data e l'oggetto indicati nell'ordine di esecuzione della fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione.

Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna dell'apparecchiatura.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente ai manuali tecnici ed alle certificazioni di conformità ove previste.

La consegna della fornitura si intende accettata con riserva delle verifiche relative al corretto adempimento del contratto, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

Art. 2. - Operazioni di collaudo funzionale

Nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, l'apparecchiatura ed i dispositivi forniti dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo.

Il collaudo verrà eseguito dall'aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati dell'Irccs Crob, in una data che verrà all'uopo concordata tra l'aggiudicatario stesso e la predetta stazione appaltante.

Per l'ipotesi in cui il collaudo non possa essere eseguito per fatti dipendenti dall'Amministrazione, quest'ultima concorderà una nuova data con l'aggiudicatario per l'espletamento del collaudo.

Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto il sistema fornito, i relativi accessori e tutti i relativi sistemi hardware e software.

Tali operazioni consistono nella verifica della conformità di quanto consegnato con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel presente Capitolato tecnico e con quelli dichiarati nell'offerta tecnica versata in gara dall'aggiudicatario.

Dell'esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti.

Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.

Nell'ipotesi in cui le verifiche di collaudo di cui sopra sortiscano esito negativo, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire l'apparecchiatura e/o i dispositivi risultati non conformi entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo.

Art. 3 - Istruzione e formazione del personale



L'aggiudicatario, immediatamente di seguito all'installazione dell'apparecchiatura ed all'esecuzione delle verifiche tecniche post installazione, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del personale tecnico della SA.

Per eseguire quanto sopra, l'aggiudicatario deve organizzare, a mezzo di propri incaricati in possesso di adeguata competenza e, preferibilmente, a mezzo di un tecnico con certificazione di prodotto, un adeguato servizio di tutoraggio degli utilizzatori, al fine di rendere tutti i necessari chiarimenti in merito a:

- uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti;
- gestione operativa (es. aggiornamento firmware, ecc.);
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture dell'aggiudicatario per le future ed eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di prestazione e/o attività a carico dell'aggiudicatario e inclusa nel prezzo offerto.

Art. 4 - Garanzia, assistenza e manutenzione per 36 mesi

Nel prezzo complessivo formulato dai concorrenti nella propria offerta economica formulata per l'esecuzione della fornitura dovranno essere compresi, a pena di esclusione la prestazione della garanzia e del servizio di assistenza e manutenzione integrale sul sistema offerto e su tutti i suoi accessori nella modalità "HPE 3Y Proactive Care 24x7 Service". Tali prestazioni, pertanto, dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario, per 36 mesi dalla data di collaudo, e si intenderanno comprese nel prezzo di aggiudicazione.

PARTE II – Capitolato d’oneri

Art. 5 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avverrà sul MEPA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i seguenti atti:

- il presente capitolato tecnico e d’oneri
- l’offerta economica del soggetto aggiudicatario;

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, il CROB-IRCCS si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al IRCCS-CROB e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare (articolo 32 comma 11 del D.lgs. n. 53 del 2010).

Art. 6 – Condizioni contrattuali

Le condizioni generali di contratto di erogazione del servizio sono quelle contenute nelle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI” di cui al Bando “Beni” MEPA.

Art. 7 - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, attraverso la figura del Responsabile dell’esecuzione del contratto, all’uopo nominato dalla Stazione Appaltante.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8 - Consegne

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la SA, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni.

La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata alla SA, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

Art. 9 - Danni ai dispositivi ed alle opere

La DA solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 10 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo dell'Istituto.

Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 11 - Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Per ogni giorno solare di ritardo sul completamento della consegna, dell'installazione o della formazione oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una penale pari a all'1% del valore della fornitura.

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una penale pari all'1% del valore della fornitura, così come dichiarato in offerta.

Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di sette giorni solari, la SA potrà applicare una penale pari all' 1% del valore della fornitura, così come dichiarato in offerta. Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

Art. 12 - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA. Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;

- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 14 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 15 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.



Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.